



COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 41 del 30-11-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA Ordinaria – Prima CONVOCAZIONE

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e contestuale variazione al bilancio di previsione 2020/2022. Articoli 175 e 193 del D.lgs. 18 agosto 2000

L'anno **duemilaventi** addì trenta del mese di **novembre** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Piana Gian Carlo	SINDACO	Presente
Carminati Fabio	CONSIGLIERE	Presente
Parati Massimo	CONSIGLIERE	Presente
SASSI Alessandro	CONSIGLIERE	Presente
MAUTONE Vincenzo	CONSIGLIERE	Presente
D'ALESIO Alfonso	CONSIGLIERE	Presente
MONZIO COMPAGNONI Marco	CONSIGLIERE	Presente
FINATTI Dario	CONSIGLIERE	Presente
MOLERI Emilio	CONSIGLIERE	Presente
VALLIMBERTI Giandomenico	CONSIGLIERE	Assente
COMANDULLI Teresa	CONSIGLIERE	Assente
LEIDA Donatella	CONSIGLIERE	Assente
RIZZINI Oscar	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **Dott. FILIPPO PARADISO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Gian Carlo Piana** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e contestuale variazione al bilancio di previsione 2020/2022. Articoli 175 e 193 del D.lgs. 18 agosto 2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Moleri rientra nella seduta, pertanto risultano presenti e votanti n. 10 Consiglieri.

ATTESO che la seduta del Consiglio Comunale si svolge presso la sede Municipale, in assenza contestuale di alcuni componenti del Consiglio medesimo, in quanto la stessa si svolge in video conferenza ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera d) punto 5., del DPCM 18/10/2020;

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

DATO ATTO che con deliberazione n. 55 del 27.12.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e successive variazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 193 comma 1 TUEL, gli enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

RICHIAMATO il D.L. n. 18/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 107 comma 2, come modificato dall'art. 34 del D.L. 104/2020, che differisce al 30 novembre 2020 il termine per l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2020;

DATO ATTO che l'annualità 2020 è caratterizzata dall'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19, che sta comportando conseguenze a livello economico significative, con indubbi riflessi sugli equilibri degli enti locali;

CONSIDERATO che i DD.LL. n. 18/2020, n. 34/2020 e n. 104/2020 hanno previsto diverse misure a sostegno dei bilanci degli enti locali, oltre al differimento di numerosi termini amministrativi per l'espletamento di altrettanti adempimenti;

RICHIAMATE in particolare le seguenti principali misure di sostegno:

- Art. 112 D.L. 18/2020 in merito alla sospensione delle quote capitale dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
- Art. 114 D.L. 18/2020: Fondo per la sanificazione degli ambienti;
- Art. 106 D.L. 34/2020: Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali;
- Art. 177 D.L. 34/2020: Ristoro per esenzione IMU immobili turistico ricettivi;
- Art. 180 D.L. 34/2020: Ristoro per esenzioni imposta di soggiorno;
- Art. 181 D.L. 34/2020: Ristoro per esenzioni suolo pubblico;
- Art. 39 D.L. 104/2020: integrazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali;
- Art. 40 D.L. 104/2020: Incremento ristoro imposta di soggiorno;
- Artt. 45 - 50 D.L. 104/2020: incremento risorse per interventi diversi (progettazione enti locali, opere pubbliche ecc);
- Art. 78 D.L. 104/2020: Ulteriore ristoro minor gettito per esenzione IMU immobili turistico ricettivi;
- Art. 109 D.L. 104/2020: Ulteriore ristoro minor gettito per esenzioni suolo pubblico;
- Art. 55 D.L. 104/2020: proroga termini per anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti della P.A.
- Accordo quadro sottoscritto il 7 aprile 2020 dall'Associazione bancaria italiana, Anci ed Upi in merito alla sospensione per il 2020 della quota capitale delle rate dei finanziamenti;
- Circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in merito alla facoltà di rinegoziazione di mutui contratti con la medesima;

RITENUTO pertanto necessario procedere con il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

RILEVATO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili (Allegato 4);

CONSIDERATO che i Responsabili dei Servizi, pur richiedendo variazioni degli stanziamenti di bilancio, hanno inoltre segnalato, con le note di cui all'allegato 4), l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 3, in base al quale *“Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”*;

RICHIAMATO l'art. 109 del D.L. 18/2020, ai sensi del quale, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il medesimo art. 109 del D.L. 18/2020 disciplina la possibilità, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, per gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, di utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;

CONSIDERATO inoltre necessario, ai sensi dell'art. 193 comma 2 lettera c) TUEL, procedere con la verifica della congruità del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, quale condizione essenziale per poter applicare durante l'esercizio l'avanzo di amministrazione e che, come indicato dalla stessa Corte dei Conti – Sezione Autonomie con la delibera 8/SEZAUT/2018/INPR, risulta fondamentale il coinvolgimento di tutti i responsabili della gestione delle entrate nel calcolo iniziale e nell'adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità, con il coordinamento del responsabile del servizio economico finanziario e la necessità che l'organo di revisione verifichi la regolarità del calcolo del predetto fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento;

DATO ATTO, infatti, che i fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva

sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione; la previsione di dette poste deve essere congrua, da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata e, dall'altro, affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario;

VISTA pertanto l'istruttoria compiuta dal Settore Finanziario, in collaborazione con tutti i servizi dell'Ente, in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, anche in considerazione di quanto indicato ai paragrafi precedenti, in base alla quale è emersa la seguente situazione:

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio: è stato ridotto con variazione di bilancio in quanto iscritto a bilancio in misura superiore

DATO ATTO che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto di non dover adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi delle opere pubbliche, anche in funzione di quanto espressamente previsto dal principio contabile stesso - punto 5.4, in merito alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in relazione alle spese concernenti il livello minimo di progettazione ed alla sua conservazione nel tempo per le spese non ancora impegnate;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi del punto 5.3.10 del principio applicato della contabilità finanziaria, l'ente ha verificato l'andamento delle coperture finanziarie delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi di cui al punto 5.3.3 del medesimo principio, al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste;

DATO ATTO che con la presente variazione di bilancio viene applicato l'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2019, per l'importo di € 459.930,00 così suddiviso nelle seguenti componenti

Fondi accantonati	€
Fondi vincolati	€
Fondi destinati a investimenti	€ _____
Fondi liberi	€ 459.930,00
TOTALE	€ 459.930,00

ACCERTATO che il Comune di Fornovo San Giovanni può legittimamente applicare avanzo di amministrazione in quanto:

- è stata attestata, a seguito approvazione del rendiconto, la congruità dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione 2019,
- vengono rispettati i criteri gradualisti di applicazione dell'art. 187 TEUL,

- non si è in presenza di situazioni di utilizzo di cassa vincolata ex art. 195 TUEL e di anticipazione di tesoreria ex art. 222 TUEL,

VERIFICATO inoltre che l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, pur riducendo la disponibilità di cassa, non ne comporta squilibri in quanto l'attuale disponibilità del fondo cassa, unitamente ai flussi di cassa previsti nel bilancio, compresa l'attuale variazione, risulta sostenibile nel tempo;

VISTA pertanto la variazione di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai responsabili, con cui si adottano le misure necessarie ad assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, riportate nei seguenti allegati:

All. 1) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – competenza cassa;

All. 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – competenza cassa;

All. 3) Quadro di controllo degli equilibri;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nel seguente modo:

	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA	ENTRATE CASSA	USCITE CASSA
2020	4.665.773,54	4.665.773,54	6.536.088,99	5.944.039,77
2021	2.592.276,16	2.592.276,16		
2022	2.456.095,00	2.456.095,00		

VISTO l'art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'organo di revisione;

PRESO ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione con nota prot. n. 7961 del 23.11.2020 (All. 5);

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI favorevoli 9, astenuti 1 (Rizzini), esito accertato e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE** la variazione di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai responsabili, con cui si adottano le misure necessarie ad assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, variazione che si sostanzia nei seguenti allegati:

All. 1) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – competenza cassa;
All. 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – competenza cassa;

- 2) **DATO ATTO** che con la presente variazione di bilancio viene applicato l'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2019, per l'importo di € 521.487,74,00 così suddiviso nelle seguenti componenti

Fondi accantonati	€ 128.115,94
Fondi vincolati	€ 80.009,45
Fondi destinati a investimenti	€ _____
Fondi liberi	€ 313.362,35
TOTALE	€ 521.487,74

3) **DI DARE ATTO** che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni dei Responsabili dei Servizi (Allegato 4);

4) **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio;

5) **DI DARE ATTO** che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione sia di competenza che dei residui, come dimostrato nell'allegato seguente:

All. 3) Quadro di controllo degli equilibri;

6) **DI DARE ATTO** che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel seguente modo:

	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA	ENTRATE CASSA	USCITE CASSA
2020	4.665.773,54	4.665.773,54	6.536.088,99	5.944.039,77
2021	2.592.276,16	2.592.276,16		
2022	2.456.095,00	2.456.095,00		

7) **DI DARE ATTO** che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere prot. n. 7961 del 23.11.2020 (All. 5);

8) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2020;

9) **DI DICHIARARE**, con medesima ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

II SINDACO
Gian Carlo Piana

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FILIPPO PARADISO

La presente viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune e Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì,

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FILIPPO PARADISO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio

è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 30-11-2020

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FILIPPO PARADISO
